

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Titolo I: Denominazione – oggetto – sede e durata

Articolo 1

E' costituita in Roma la Associazione culturale "ROMA AU PAIR IN&OUT Associazione culturale" in breve "ROMA AU PAIR IN&OUT".

Articolo 2

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a. promuovere e favorire gli scambi culturali e di lavoro tra i paesi europei ed extra europei, in particolar modo a livello giovanile, favorendo lo sviluppo di attività culturali, svolgendo promozione, diffusione ed esercizio di attività di formazione culturale ed attività ricreative;
- b. tutelare e favorire, sia in Italia che all'Estero, gli interessi e le attività dei propri associati, con particolare attenzione alle problematiche relative al collocamento alla pari dei giovani associati nei vari paesi europei ed extra-europei, vigilando e promuovendo la applicazione ed il rispetto dell'accordo Europeo di Strasburgo del 24 novembre 1969 sul collocamento alla pari ed ispirandosi ai principi ed allo spirito di quell' Accordo;
- c. organizzare e mettere in atto verso gli associati tutti quei servizi funzionali e complementari agli scopi dell'associazione, ivi compresi quelli che, nel rispetto delle vigenti normative, comportino l'organizzazione di viaggi e soggiorni in Europa e all'Estero, l'apprendimento delle lingue, delle usanze e della cultura dei Paesi ospitanti.



d. prendere opportuni contatti con categorie, enti ed associazioni italiane o straniere, per stipulare speciali accordi diretti a regolare i rapporti di carattere tecnico, economico e giuridico che interessano gli associati;

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Roma, Via Alfredo Casella n.12 interno n.4, ed ha una durata indeterminata. Essa potrà operare senza limiti territoriali. Potrà aprire sedi operative secondarie od uffici di rappresentanza, modificare la propria sede legale, tutto ciò con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa potrà svolgere anche attività commerciali, anche offrendo servizi a non associati, purché tali attività siano direttamente od indirettamente strumentali agli scopi associativi. Gli utili di tali attività saranno investiti nell'Associazione ed utilizzati per il miglioramento della qualità o l'incremento della quantità dei servizi svolti.

Titolo II: Degli associati

Articolo 5

Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

1. Fondatori: coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo. La durata della loro associazione è vitalizia, salvo dimissioni.
2. Ordinari: coloro che fanno domanda di associazione. La durata della loro associazione è a tempo indeterminato.

Possono entrare a far parte dell'Associazione, in qualità di associati ordinari, tutte le persone fisiche, di qualunque nazionalità, che ne facciano richiesta e che accettino il presente statuto, dichiarando di condividerne gli scopi.

La qualità di associato si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e con il pagamento della quota associativa.

La qualità di associato è intrasmissibile per atto tra vivi e la relativa quota non è rivalutabile né rimborsabile.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo emana le norme per l'attuazione delle ammissioni e fissa, anno per anno, l'importo della quota di iscrizione a carico degli associati ordinari nonché quelli relativi ai servizi ed alle attività forniti dall'Associazione ai suoi associati. I proventi derivati da tali importi vanno versati nelle casse dell'Associazione.

Articolo 7

Ogni associato ha diritto di essere informato sulle attività dell'Associazione ed a partecipare alle Assemblee.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per dimissioni;
- per mancato pagamento delle quote annuali di associazione e dei servizi fruiti, trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza del pagamento;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto, per comportamenti contrastanti con lo spirito dell'Associazione e per aver perduto i requisiti per essere associato;

Gli associati ordinari sono obbligati al versamento delle quote associative:

- per l'iscrizione entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione;

- per le quote annuali entro 365 giorni dalla data di scadenza del pagamento della quota di iscrizione o della quota annuale del precedente anno.

Titolo III: Degli organi dell'Associazione

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;
- il Vice-Presidente.

Articolo 9

Il Presidente dell'Associazione, fatta eccezione per la prima nomina che sarà formalizzata nell'atto costitutivo, viene eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente dell'Associazione ha il potere di firma in nome dell'Associazione in attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, può impegnare l'Associazione entro i limiti fissati dal presente statuto e ha facoltà di delegare soggetti da lui scelti allo scopo di far svolgere alcune funzioni in un determinato ambito territoriale e/o in una specifica materia.

Spetta al Presidente di vigilare sulla continuativa osservanza dei principi ispiratori dell'Associazione.

Articolo 10

In casi di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice – Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per la prima nomina che sarà formalizzata nell'atto costitutivo. Il Vice-Presidente ha le stesse funzioni e gli stessi poteri del Presidente per tutto il periodo di sostituzione.

Articolo 11

L'Assemblea dell'Associazione è convocata dal Consiglio Direttivo anche fuori dalla sede dell'Associazione.

Articolo 12

L'Assemblea, oltre agli altri poteri riconosciute in virtù del presente statuto:

- a. nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- b. indica o discute le direttive dell'Associazione;
- c. approva il rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. nomina il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione;
- e. delibera le modificazioni dello statuto e lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria di tutti gli associati viene convocata, almeno una volta nel corso di ogni singolo anno solare, entro il 30 aprile – se possibile – o, comunque e salvo casi particolari, entro il 30 giugno, dal Presidente con avviso da affiggersi nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata o con avviso pubblicato nel sito internet almeno dieci giorni prima della data di riunione dell'Assemblea.

L'avviso indicato al secondo comma di questo articolo dovrà contenere l'ordine del giorno con la rigorosa indicazione delle materie da trattare.

In ogni caso l'Assemblea è valida e regolarmente costituita ove siano presenti tutti gli associati in proprio o per delega.

Articolo 13

Oltre a quanto indicato al secondo comma del precedente Articolo 12, il Presidente del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Direttivo stesso, può, in qualsiasi

momento, convocare l'Assemblea del Associati. Essa deve comunque essere convocata entro un massimo di 15 giorni, quando ne è fatta domanda scritta da almeno un terzo degli associati o da almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera in prima convocazione con il voto in base alla maggioranza assoluta degli associati.

In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

Articolo 15

Ad ogni associato in sede di Assemblea spetterà un voto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Possono intervenire tutti gli associati in regola con i versamenti, a qualsiasi titolo dovuti.

E' ammessa la delega scritta in favore di altri associati, ma nessuno di essi potrà rappresentare più di cinque associati.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto di minimo tre e massimo nove membri (a discrezione dell'Assemblea) ed è eletto dall'Assemblea ordinaria fatta eccezione per la prima nomina che viene formalizzata con l'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

Articolo 17

Oltre a quanto previsto nel presente atto, spetta al Consiglio Direttivo:

- a. assicurare il buon funzionamento dell'Associazione e il miglior conseguimento dei fini statutari. Esso potrà svolgere, per il tramite del Presidente, tutte quelle attività ritenute funzionali agli scopi associativi, contraendo obbligazioni di qualsiasi natura, anche a scopo di garanzia, aprendo conti correnti bancari ed altri rapporti simili, costituendo e partecipando a società commerciali la cui attività sia attinente o funzionale a quella dell'Associazione, nominando ed assumendo dipendenti, collaboratori, consulenti, dirigenti, determinandone il compenso ed i rimborsi spese;
- b. stipulare, attraverso il proprio Presidente, accordi con altri Enti ed Associazioni, sia in sede nazionale che internazionale;
- c. promuovere e realizzare tutte le iniziative idonee a dare miglior sviluppo all'Associazione;
- d. stabilire le misure delle quote sociali che dovranno annualmente essere versate dagli associati e l'ammontare dei contributi e rimborsi per i servizi e le attività prestate a favore degli associati;
- e. stabilire l'eventuale compenso per l'Attività svolta dal Presidente;
- f. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g. predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente.

Esso è convocato altresì:

- a. ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b. quando sia avanzata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno eseguite a mezzo di A/R, tele – fax o e-mail. Sono valide in ogni caso le riunioni del Consiglio Direttivo in cui siano presenti tutti i suoi membri.

Articolo 19

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è sufficiente la presenza di almeno due componenti di esso, incluso il Presidente o il Vice – Presidente che ne faccia le veci per impedimento del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà adottata la delibera votata del Presidente o da chi ne fa le veci.

Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate in apposito libro firmato dal Presidente (o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente dell'Associazione che ne fa le veci).

Articolo 20

Nessuna carica sociale sarà retribuita, salvi i rimborsi spese e gli emolumenti eventualmente percepiti dai Consiglieri per specifici incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV: Patrimonio dell'Associazione

Articolo 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e da qualsiasi altro bene o provento derivato dall'Associazione nell'esercizio delle proprie attività, ivi comprese le riserve costituite con gli avanzi delle gestioni precedenti. E' fatto espresso divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma, ancorché indiretta, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale. I finanziamenti effettuati dai soci, non a titolo di contribuzione, potranno essere rimborsati esclusivamente nella loro sorte capitale, dovendosi considerare gli interessi rinunziati a titolo di contribuzione volontaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà destinare il patrimonio sociale ad enti od associazioni aventi scopi simili che saranno individuati e scelti dal Consiglio Direttivo stesso.

Titolo V: Libri dell'Associazione

Articolo 22

Sono libri dell'Associazione:

1. il libro degli Associati;
2. il libro dell'Assemblea;
3. il libro delle sedute del Consiglio Direttivo;

Titolo VI: Disposizioni finali

Articolo 23

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

Articolo 24

Qualsiasi controversia insorga tra gli associati o tra questi e l'Associazione sarà devoluta alla amichevole composizione di collegio arbitrale che procederà irritualmente e senza formalità di procedura, rinunziandosi alla giurisdizione.

Il collegio sarà composto da tre membri nominati i primi due da ciascuna delle due parti ed il terzo, con funzione di presidente, dai due arbitri di parte od, in caso di mancato accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione. Il lodo sarà vincolante per le parti e per l'Associazione e non sarà impugnabile.

Titolo VII: Norme transitorie

Articolo 25

Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche che dovessero essere richieste in sede di approvazione dello stesso da parte delle Autorità competenti.

Maria Teresa

[Signature]

gab. Vigor

